



BREXIT - Istruzioni operative per i cittadini britannici

Rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica art.18.4 - Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'U.E. e del D.Lgs.30/2007 s.m.i.

Emanata in data 11 febbraio 2020 dal Ministero dell'Interno la circolare n.3 ad oggetto "**Brexit - Ratifica ed entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea. Istruzioni operative**".

I CITTADINI BRITANNICI E LA BREXIT

Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla "Brexit", con l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.

Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri*).

Per esercitare i diritti previsti dall'Accordo dopo la fine del periodo di transizione, i britannici ed i loro familiari dovranno dimostrare di essersi iscritti all'anagrafe entro il 31/12/2020 sulla base di una procedura dichiarativa prevista all'art.18.4 e alle condizioni di cui all'art.19 dell'Accordo stesso.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:

1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale. La richiesta può essere unica per il richiedenti e per i propri figli minori.

2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l'iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell'iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

RICHIESTA DELL'ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Per il rilascio dell'attestazione è necessario:

- avere la residenza nel comune di CASALINO
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo per l'attestazione
- Fotocopia del documento di identità valido o passaporto

COSTI:

- N. 2 marche da bollo da 16,00 €. ciascuna
- € 0,50 diritti di segreteria, per ogni persona per la quale è stata richiesta l'attestazione.

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE

I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia entro o dopo il periodo di transizione continueranno ad avere il diritto ad ottenere l'attestazione di soggiorno permanente ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007.